



Oggetto : Emergenza da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre

Le presenti indicazioni sostituiscono le precedenti e saranno passibili di modifica in funzione di nuove indicazioni nazionali relative al trattamento delle salme e dei cadaveri di cittadini deceduti affetti da Covid-19.

Con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio; infatti, la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets (esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti) e per contatto: il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, per cui non sono richieste misure particolari e le salme vanno trattate secondo i protocolli ordinari.

Ciò premesso al fine di ridurre le occasioni di contatto, si dispone che:

a) nelle strutture di ricovero le direzioni di presidio riducano il periodo di osservazione della salma, mediante l'accertamento strumentale della realtà della morte ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008; accelerando così i tempi di trasporto della salma;

b) al di fuori delle strutture di ricovero i medici necroscopi, constatata la realtà della morte mediante la visita necroscopica, dispongano la riduzione del periodo di osservazione ai sensi dell'art. 70 comma 3 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Si raccomanda che le direzioni ospedaliere e/o i medici necroscopi informino i congiunti dell'importanza delle corrette procedure del lavaggio delle mani, e della necessità di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto/a; si richiama inoltre la necessità di arieggiare periodicamente i locali e di non affollarli mantenendo le distanze sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, deve essere evitata la manipolazione delle salme/cadaveri, soprassedendo alla vestizione ed avvolgendole nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Per questa attività si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.

Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia **a scopo precauzionale sono sospesi per tutti i decessi, i trasporti a cassa aperta (artt. 70 comma 4 e 72 comma 1 l.r. 4/2020; art. 39 comma 2 Regolamento Regionale 6/2004), almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria.**

Riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 1, lett. i) recita: *“l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”*.

Si ricorda inoltre che - ai sensi dello stesso decreto - è fatto divieto assoluto per i soggetti sottoposti a quarantena di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.